

## *Pillola 5/2025 – Commissione Lavoro ODCEC Milano*

### LA TRANSAZIONE CON GLI ENTI PREVIDENZIALI

#### NELLA CRISI DI IMPRESA

La transazione con gli Enti previdenziali ossia la possibilità di concludere un accordo per il pagamento solo parziale o dilazionato del debito contributivo/assicurativo prevista dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti anche se agevolati oppure ad efficacia estesa (art. 63 CCII) oppure di un concordato preventivo anche se minore (art. 88 CCII), è stata oggetto di diversi interventi da parte del legislatore che ne hanno ormai puntualmente definito i presupposti applicativi nell'intento agevolarne il ricorso.

Da ultimo, con un emendamento al D.L. n. 69/2023 poi convertito in L. 10 agosto 2023 n. 103 e successivamente con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 136/2024 (cd. "Correttivo ter"), il legislatore ha introdotto una percentuale minima di legge per procedere all'omologazione forzata della transazione previdenziale da parte del Giudice (cd. "cram down" contributivo) nella eventualità, ad oggi ancora piuttosto ricorrente, di inerzia da parte Enti previdenziali.

L'attuale quadro normativo dovrebbe dunque aiutare i funzionari degli Enti previdenziali a superare le perplessità e le resistenze manifestate sino ad oggi essendo garantiti, oltre che dalla presenza di un professionista indipendente che deve attestare e garantire la convenienza della transazione rispetto all'alternativa liquidatoria, anche dalla predetta percentuale minima di legge che ne costituisce un incontestabile parametro di riferimento.

È tutta evidenza, infatti, che in caso di liquidazione giudiziale, non solo il valore del credito previdenziale è destinato a ricevere una minore soddisfazione ma anche che gli Enti – e segnatamente l'INPS- dovrebbero sopportare un maggiore onere conseguente al mancato mantenimento dei livelli occupazionali in termini di erogazione della NASpl e di pagamento del TFR attraverso il Fondo di Garanzia.